

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE SERVIZI SOCIALI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOVENTA VICENTINA VI VIA
ALCIDE DE GASPERI 1

Numero REA: VI - 404201

Codice fiscale: 03605950231

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2022 - Statuto completo	2
--	---



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Allegato B) al n.45114 rep. e n.33990 racc.

**STATUTO DELLA
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE
SERVIZI SOCIALI"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Noventa Vicentina (VI) la Società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE SERVIZI SOCIALI".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo, ossia:

A) attraverso la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e dell'art. 2, lett. a) della legge regionale 23/2006;

B) mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 23/2006.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi i seguenti servizi alla persona (come definiti dalla LR 23/2006 e delibere applicative)

In particolare potrà svolgere:

a) servizi cooperative tipo A

1) Realizzare, gestire centri di servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari ed aperti per persone non autosufficienti ed autosufficienti, disabili e pazienti con

patologie psichiatriche a titolo esplicativo comunità alloggio, centri diurni, appartamenti protetti, case di riposo, RSA, Istituti per disabili, centri residenziali per anziani e non, poliambulatori, comunità terapeutiche.

2) Realizzare e gestire centri per la formazione professionale di personale specializzato nel campo dei servizi sociali a titolo esemplificativo scuole di ogni ordine e grado compreso gli asili nido, in tutte le loro fasi gestionali;

3) Promuovere la formazione del volontariato sociale coordinandone su richiesta l'attività, a titolo esemplificativo gestire l'attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché le specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative sociali.

4) La Prevenzione e la risoluzione di problematiche di disagio minorile, la presa in carico di minori e bambini con disturbi psicopatologici e neuropsichiatrici, della personalità e della condotta. Gli stessi possono provenire da aree sociali marginali, da nuclei familiari altamente conflittuali, o da esperienze pregresse difficili e deprivanti, o presentare difficoltà evolutive nonostante il nucleo familiare sia socialmente adatto.

5) La Cooperativa si propone inoltre come Ente che opera altresì nell'ambito della Salute Mentale dell'adulto, realizzando anche servizi alla persona, o strutture residenziali, per la cura e la prevenzione dei disturbi psichici, e psichiatrici nell'adulto, per la riabilitazione dei soggetti affetti da suddette patologie, e il loro reinserimento nella società, e la protezione degli stessi soggetti fragili.

6) servizi a minori

a) asili nido, scuole materne, nonché scuole di ogni ordine e grado;

b) baby sitter;

c) attività di animazione socio-culturale e del tempo libero;

d) attività di inserimento sociale di bambini portatori di Handicap;

e) attività di sostegno e recupero scolastico;

f) attività psicomotorie;

g) attività di scuola estiva.

Potrà altresì svolgere ogni altra attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale.

In collegamento funzionale con le attività di cui sopra, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo:

b) servizi cooperative tipo B

1. lavoro volto alla progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.;

2. produzione e commercio all'ingrosso e al minuto di fiori, piante, materiali di concime e simili;

3. facchinaggio, traslochi, trasporto materiali;

4. lavori di assemblaggio relativi a prodotti di carpenteria, falegnameria, materiale elettronico, etc.;

5. lavanderia, stireria, pulitura a secco;

6. gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo;

7. gestione di parcheggi;

8. gestione di trasporti (cose e persone) sia in proprio, sia in concessione;

9. attività riferibili a pulizie in generale di tipo sia civile che industriale;

10. lavori inerenti la sanificazione, la disinfestazione e la derattizzazione di

ambienti sia civili che industriali;

11. attività di raccolta, trasporto e smaltimento di qualsiasi genere di rifiuto, compresa la gestione di isole ecologiche;
12. attività di studio e laboratorio relative alla tutela dell'ambiente, nonché volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione alla stessa;
13. lavori di ripristino e bonifica ambientale;
14. lavori edili e di manutenzione agli immobili;
15. svolgere ed esercitare attività, istituendo e gestendo spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere;
16. istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
17. svolgere attività agricola su terreni in proprietà e/o affitto, comprese le attività connesse con l'agriturismo, la conduzione di serre, l'ortofloravivaismo;
18. attività di formazione e consulenza relativa;
19. attività di elaborazione grafica, di disegno, di pittura e in genere tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario;
20. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
21. attività di promozione e rivendicazione dell'impiego, dell'istruzione delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dall'art. 3 della L.R. 23/2006.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività professionali protette di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e sue modifiche successive e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla

legge.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

soci svantaggiati e deboli di cui all'art. 4 L. 381/91 e art. 3 della LR 23/2006 lavoratori di cooperative di tipo B;

soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;

soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 - Soci speciali

E' prevista una speciale categoria di Soci, ex art. 2527, comma 3, c.c., in funzione della loro effettiva capacità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali in uno con la loro attitudine formativa o del loro inserimento alle attività dell'impresa.

Si può essere inseriti in tale categoria speciale presentando domanda con modalità e requisiti previsti negli artt. 7, 8 del presente statuto.

I diritti e gli obblighi di queste particolari categorie di Soci sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale non possono essere iscritti più di un terzo del totale dei Soci.

La durata d'appartenenza del Socio alla categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e, comunque, il periodo massimo di iscrizione in tale categoria speciale, non può superare i cinque anni.

Qualora il Socio Speciale intenda essere ammesso e godere dei diritti che spettano ai Soci, dovrà presentare, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, apposita domanda all'organo amministrativo che verificherà la sussistenza dei requisiti.

I Soci iscritti nella speciale categoria hanno diritto a partecipare alle sole Assemblee Ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e partecipano al voto limitatamente all'approvazione dello stesso.

Gli stessi non hanno diritto:

- di rappresentare altri Soci;
 - di essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa;
- di godere della disciplina prevista dagli articoli 2422 e 2545 bis c.c.;

I Soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno due mesi.

Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio Speciale, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 del presente Statuto, anche:

- a) l'inosservanza ai doveri inerenti alla formazione;
- b) il venire meno delle condizioni economiche, organizzative e finanziarie del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente al periodo di prova in oggetto.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio speciale potrà essere escluso dalla Cooperativa anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, mail e codice fiscale ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ragione sociale, indirizzo della sede legale e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'indicazione del settore di attività;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, le quali non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata da contemporaneo versamento della tassa di ammissione di cui al successivo articolo. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione del libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e,

conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 8 - Obblighi del socio

Il nuovo Socio deve versare, al momento della presentazione della domanda, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo può richiedere al nuovo Socio una tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera, con lo scopo di coprire le spese di gestione conseguenti alla procedura di ammissione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori.

I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alle osservanze del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, accetta tutti gli obblighi derivanti dallo statuto e dai regolamenti interni e si obbliga:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e dei provvedimenti di esecuzione ed attuazione concreta delle stesse;
- b) a contribuire, conferendo con continuità e diligenza il proprio lavoro, all'attività della cooperativa a seconda delle necessità della stessa, uniformandosi alle direttive impartite per il raggiungimento delle finalità della cooperativa dagli organi sociali e dai soggetti da questi delegati, collaborando fattivamente con essi e segnalando con tempestività eventuali difficoltà od impedimenti all'esecuzione delle prestazioni lavorative;
- c) a partecipare con regolarità alle assemblee dei soci e a portare esclusivamente all'attenzione di detto organo, ovvero del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale ogni problema, osservazione o dissenso in ordine alla gestione della cooperativa, non fomentando in seno ad essa disordini o dissidi pregiudizievoli per l'ordinato svolgimento dell'attività sociale;
- d) a partecipare ai corsi motivazionali, di formazione, qualificazione, aggiornamento ed addestramento professionale, la frequenza ai quali venga indicata come obbligatoria dal consiglio di amministrazione;
- e) ad impostare il proprio servizio nel rispetto e nella comprensione dell'utenza e, più in generale, a tenere nei rapporti con gli altri soci e con l'utenza un comportamento responsabile, rispettoso della dignità umana e conforme ai principi ispiratori della cooperativa;
- f) ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste da leggi e regolamenti in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, adeguandosi alle

direttive dei responsabili delegati a tale scopo dall'organo sociale competente;
g) ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste da leggi, regolamenti e dal documento programmatico sulla sicurezza dei dati in tema di privacy, adeguandosi alle disposizioni in esso contenute e alle direttive dei responsabili delegati a tale scopo dall'organo sociale competente;
h) a tenere, anche nella vita privata, un comportamento che non arrechi danni morali o materiali alla cooperativa o che risulti essere in radicale contrasto con i principi ispiratori della stessa e lesivo della sua immagine pubblica;
i) a non iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono scopi sociali analoghi o esplicino un'attività concorrente ovvero simile e a non prestare attività di lavoro subordinato ovvero autonomo a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo od uguale a quello della cooperativa.
Gli obblighi previsti dal precedente punto i) possono essere derogati tramite specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 10 - Attività mutualistica

Il rapporto mutualistico si può estrinsecare in diversi tipi di attività mutualistica, attraverso le quali, nel loro insieme, la Cooperativa persegue e realizza lo scopo mutualistico nel suo complesso.

In particolare il rapporto mutualistico con la Cooperativa può concretizzarsi:

- a) tramite la fruizione diretta o indiretta e a vario titolo dei servizi prestati dalla Cooperativa da parte di ogni Socio;
- b) con la libera prestazione di attività, anche occasionale, come di volta in volta concordato con la Cooperativa stessa, a seconda delle esigenze della medesima e per il raggiungimento e soddisfacimento degli scopi della Cooperativa stessa da una parte e per la soddisfazione, da parte del Socio, dei propri interessi morali, sanitari, educativi, sociali culturali, sportivi e ricreativi, dall'altra;
- c) tramite un rapporto di lavoro ulteriore rispetto a quello associativo, che potrà concretizzarsi in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, comprese le tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, la tipologia contrattuale di lavoro ripartito, i rapporti di lavoro a chiamata ovvero di lavoro intermittente e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tutti come da vigente previsione legislativa.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i Soci sono disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.

Il regolamento sopra citato potrà essere certificato con riferimento ai rapporti di lavoro in esso previsti secondo le norme vigenti.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera scritta alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- d) che venga censurato formalmente per iscritto dal consiglio di amministrazione per la terza volta nell'arco di ventiquattro mesi in relazione ad inadempimenti agli obblighi a lui derivanti dalla legge o dallo statuto apprezzabili ma non di gravità tale da legittimare l'esclusione; a titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimenti sussumibili in tale ultima categoria:
 - 1) l'inosservanza, ripetuta per oltre due volte nell'arco del semestre precedente e censurata per iscritto dal consiglio di amministrazione, dell'orario di lavoro stabilito dai soggetti di cui al punto b) del precedente art. 8;
 - 2) l'inosservanza delle misure in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e delle relative disposizioni emanate dai soggetti di cui al punto f) del precedente art. 8, allorché ciò possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
 - 3) l'abbandono, ingiustificato e/o non comunicato al Presidente o ad un responsabile delegato da quest'ultimo, del posto di lavoro;
 - 4) il rifiuto ingiustificato di eseguire ovvero la mancata o negligente esecuzione di direttive specifiche per l'organizzazione dell'attività della cooperativa o in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni impartite dai soggetti di cui ai punti b) e f) del precedente art. 8, allorché ciò sia suscettibile di arrecare turbamento all'ordinato esercizio della cooperativa ovvero risulti lesivo dell'immagine della cooperativa;
 - 5) il tenere un comportamento, commissivo od omissivo, lesivo della dignità dell'utenza alla luce degli scopi e dei principi ispiratori della cooperativa;
 - 6) l'inosservanza volontaria o gravemente colpevole delle formalità per il controllo delle presenze;
 - 7) la mancata tempestiva comunicazione e giustificazione delle assenze e di ogni altro impedimento od ostacolo allo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - 8) la ripetizione, per tre volte nell'arco dell'anno solare, di assenze ingiustificate nel giorno precedente o seguente i festivi e le ferie;
- e) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto o che siano

lesivi dell'immagine e della stabilità della struttura della Cooperativa; a titolo meramente esemplificativo costituiscono ipotesi d'inadempimento legittimanti l'esclusione:

1. l'assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per più di tre giorni consecutivi;
 2. Il cumulo di assenze ingiustificate per complessivi cinque o più giorni nell'arco dell'anno solare;
 3. L'assenza o l'abbandono del posto di lavoro, ingiustificati e/o non comunicati al Presidente o ad un responsabile delegato da quest'ultimo, ovvero la negligenza dell'esecuzione delle direttive di cui al precedente art. 8, punti a), b) e f), allorché ciò comporti pregiudizio all'integrità dei beni della cooperativa o di terzi;
 4. il danneggiamento volontario di beni di proprietà della società o di terzi con i quali la cooperativa intrattenga rapporti di servizio;
 5. il rifiuto ingiustificato di eseguire ovvero la mancata o negligente esecuzione di direttive specifiche per l'organizzazione dell'attività della cooperativa o in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni impartite dai soggetti di cui ai punti b) e f) del precedente art. 8, allorché ciò sia suscettibile di arrecare grave turbamento all'ordinato esercizio della cooperativa ovvero risulti gravemente lesivo dell'immagine della cooperativa;
 6. il rifiuto ingiustificato di partecipare anche ad uno solo dei corsi di cui al punto d) del precedente art. 8, a tale ipotesi è espressamente equiparata l'assenza ingiustificata a più di tre lezioni o incontri, anche relativi a corsi diversi, nell'arco dell'anno solare;
 7. il provocare litigi di particolare gravità, con minacce od ingiurie ad altri soci o a terzi, ovvero il partecipare a risse sul luogo di lavoro;
 8. la commissione di fatti integranti fattispecie di delitto non colposo ove persone offese o danneggiate dal reato siano la cooperativa, soci della stessa ovvero soggetti terzi con i quali la cooperativa intrattenga rapporti contrattuali o di servizio;
 9. il tenere un comportamento, commissivo od omissivo, gravemente lesivo della dignità dell'utenza dei soci alla luce degli scopi e dei principi ispiratori della cooperativa;
 10. la violazione del divieto di cui al punto i) del precedente art. 8;
 11. Il fomentare in seno alla cooperativa dissidi e disordini pregiudizievoli in violazione di quanto disposto al punto c) del precedente art. 8.
- f) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- i) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
- m) che, per malattia o altre cause, si assenti dal lavoro per più di trecento giorni complessivamente nell'arco di trentasei mesi.

Prima della delibera di esclusione a cura dell'organo amministrativo, dovranno essere contestate al Socio le inadempienze commesse, assegnandogli un termine

non inferiore a cinque (5) giorni per presentare giustificazioni.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta la naturale risoluzione del rapporto mutualistico pendente e quindi anche del sottostante rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 30, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei (6) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni versate entro cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

In caso di recesso, decadenza o esclusione, i diritti dei soci o degli eredi di quelli defunti relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 17 - Trattamento economico dei soci

I Soci legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato come da contratto di lavoro previsto dal regolamento interno.

La prestazione di lavoro del Socio stesso e il relativo trattamento economico sono

disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6, l. n. 142/2001.

L'organo amministrativo può deliberare in favore del Socio lavoratore, in relazione alla sua specifica professionalità, trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli minimi stabiliti dal regolamento interno da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva sempre nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto Sociale.

Inoltre l'organo amministrativo, onde prevenire le più gravi decisioni e provvedimenti di cui al successivo comma, terrà conto, nella retribuzione dei soci lavoratori, delle risorse economiche e finanziarie effettivamente disponibili al fine di evitare deficit patrimoniali alla cooperativa.

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, i Soci lavoratori possono validamente rinunciare, temporaneamente, a parte dei loro trattamenti economici, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi aziendale; il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

ART. 18 - Requisiti

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Possono essere soci sovventori, oltre ai soci ordinari, altre società o enti che ne facciano richiesta.

L'ammissione, presentata secondo le modalità fissate dall'art. 7 del presente Statuto, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - Conferimenti

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e concorrono a formare il capitale sociale così come previsto dal TITOLO VI del presente Statuto.

Tali conferimenti sono rappresentati dal valore nominale di un numero minimo di 10 (dieci) azioni.

Il numero dei soci sovventori è illimitato, fatte salve le modalità di emissione e di attribuzione dei diritti di voto determinate dall'Assemblea a norma del presente Statuto.

ART. 20 - Ammissione

L'ammissione di soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci che determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione delle azioni;
- b) le modalità di emissione delle azioni;
- c) l'eventuale numero minimo delle azioni che ogni socio sovventore deve sottoscrivere;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere comunque maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci;
- e) le modalità di attribuzione del diritto di voto nel rispetto dei criteri di cui all'art. 36 e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio

1992, a ciascun socio sovventore possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, e che i voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque effettuati non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;
f) le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti attribuiti ai soci sovventori, nel caso in cui per qualsiasi motivo non risultino più rispettati i limiti di cui alla precedente lettera e);
g) le modalità di designazione dei consiglieri espressi dai soci sovventori, il cui numero non potrà essere superiore a cinque e dovrà comunque essere inferiore al numero dei consiglieri eletti dai soci cooperatori;
h) eventuali ulteriori diritti e obblighi particolari inerenti alle azioni del socio sovventore, in conformità alle disposizioni di legge;
i) le facoltà ed i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle azioni.

ART. 21 - Recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci sovventori dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, il trasferimento della sede sociale all'estero e negli altri casi previsti espressamente dalla legge.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata dai soci non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese.

In caso di recesso, come nel caso di scioglimento della società, il rimborso avverrà al valore nominale, tenuto conto delle eventuali rivalutazioni ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, e detratte le eventuali perdite gravanti sul Fondo.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 22 - Soci Finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci Finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i Soci Sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 23 - Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei Soci Finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei Soci Sovventori.

I conferimenti dei Soci Finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai Soci Finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Articolo 24 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei Soci Finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai Soci Finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i

Soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

A ciascun Socio Finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun Socio Sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai Soci non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai Soci Finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci Finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai Soci Finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci Finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La stessa deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 25 - Diritti patrimoniali e recesso dei Soci Finanziatori

Le azioni dei Soci Finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le quote dei Soci Ordinari.

A favore dei Soci Sovventori e dei Soci Finanziatori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla possibile remunerazione delle azioni dei Soci Ordinari stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La delibera di emissione di cui all'articolo 24, comma 1 del presente Statuto, può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci Finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci Finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci Finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di Socio Finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai Soci Finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel Libro Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la

deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Articolo 26 - Diritti di partecipazione alle Assemblee

I Soci Finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, ovvero dal presente Statuto, i Soci Finanziatori sono costituiti in Assemblea Speciale.

L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2479 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 27 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2483 c.c. e seguenti.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea Speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni, ciascuna del valore di euro cinquanta (50) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. È pertanto esplicitamente esclusa la responsabilità personale dei soci oltre ai limiti delle relative azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 29 - Caratteristiche delle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di azioni detenute dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 41.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio (1 gennaio) al trentuno dicembre (31 dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Alla fine dell'esercizio sociale, l'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo:

- a) la corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute ai Soci Lavoratori per adeguare il trattamento economico da questi ricevuto durante l'esercizio sociale a quello minimo previsto da apposito regolamento interno;
- b) il riconoscimento ai Soci lavoratori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, mediante integrazione delle retribuzioni complessive fino alla misura massima concessa dalla legge, mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato anche in deroga ai limiti stabiliti per lo stesso dal codice civile, ovvero mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa, nella misura massima prevista dalla legge vigente in materia. Il criterio di imputazione del ristorno è individuato in base alla legge o ad apposito regolamento interno.

Tale trattamento non potrà evidentemente ingenerare perdite di esercizio e dovrà essere riconosciuto esclusivamente ai Soci Lavoratori, con esclusione dei Soci Sovventori ovvero Finanziatori, presenti in Cooperativa alla data della delibera dell'organo amministrativo.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli eventuali ristorni destinandoli come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente

versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai Soci in misura non superiore a quanto previsto dalle normative vigenti e dal presente Statuto;

d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote di sovvenzione e dalle quote di partecipazione cooperativa quale dividendo da determinarsi come segue:

in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto c), qualora in possesso dei Soci;

nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai Soci;

e) un'eventuale quota accantonata quale riserva divisibile destinata ai possessori di Strumenti Finanziari partecipativi diversi dai Soci;

f) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 28.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici necessari ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Articolo 31 - Requisiti mutualistici fiscali

La Cooperativa è disciplinata dai seguenti requisiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente:

a) divieto di distribuire i dividendi ai Soci non Finanziatori in misura non superiore ai limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in conformità a quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero Patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 32 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove ne ricorrano i presupposti;

4. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. l'approvazione dei regolamenti interni;

8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 33 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o mediante comunicazione via mail, via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 34 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 32, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 35 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 36 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio, non amministratore ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti della società.

Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 38 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci anche se la minoranza può essere eletta tra i non soci e possono essere rieletti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci

ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, o al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Articolo 39 - Revisore contabile

Il controllo contabile sulla Cooperativa può essere esercitato da un Revisore Contabile, da una Società di revisione oppure dal Collegio Sindacale qualora nominato; in tal caso tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I soggetti incaricati del controllo contabile possono chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della Cooperativa o in luogo diverso stabilito dallo Statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421 c.c., terzo comma.

L'incarico del Controllo Contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al collegio sindacale al/ai revisore/i o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 40 - Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., nonché quando la Cooperativa dovesse emettere strumenti finanziari non partecipativi.

L'obbligo cesserà se, per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'articolo 2435 bis c.c. non vengono superati.

Qualora sorgesse l'obbligo, il numero dei Sindaci è fissato in cinque: tre effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi possono essere eletti anche fra i non Soci.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaci, e se eletti decadono d'ufficio, i parenti e affini degli Amministratori entro il quarto grado, oltre a tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità previsti dalla Legge.

I Sindaci devono assistere alle sedute degli amministratori, alle quali devono essere invitati.

I Sindaci, qualora nominati, esercitano tutte le funzioni stabilite dalla legge. Essi devono altresì riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Per i Sindaci effettivi della Cooperativa l'Assemblea dei Soci può stabilire, all'atto della loro nomina, un'indennità annua per tutto il periodo del loro ufficio.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 41 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno

essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Verona, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro novanta (90) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro novanta (90) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 30, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 45 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società per Azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Giovanni Aldegheri

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.19 TABELLA ALLEGATO B AL
D.P.R. 26.10.1972 N.642. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CON-
FORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART.22 DEL D.LGS.8272005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGI-
STRO IMPRESE.